

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs 267/2000 PER LA COSTITUZIONE DEL COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE FRA I COMUNI DI CANEGRATE E SAN GIORGIO SU LEGNANO

Approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del Comune di Canegrate

Approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del Comune di San Giorgio su Legnano

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____ nella Residenza municipale di Canegrate,

TRA

Il Comune di Canegrate C.F. 00835500158 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Matteo MODICA il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

TRA

Il Comune di San Giorgio su Legnano C.F. 01401970155 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Claudio RUGGERI il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che la legge n. 65 del 07/03/1986 "*Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale*" prevede la possibilità di gestire in forma associata il servizio di Polizia Locale;
- Che l'art. 8 della Legge regionale n. 6 del 01/04/2015 "*Disciplina regionale dei servizi di Polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*" stabilisce i contenuti e i principi generali delle convenzioni della gestione associata della funzione di Polizia locale;
- Che l'Amministrazione comunale del Comune di Canegrate con Delibera di Consiglio comunale n. ____ del ____/2024 e n. ____ del __/2025, esecutive ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale del Comune di San Giorgio su Legnano con Delibera di Consiglio comunale n. ____ del __/2024 e n. ____ del __/2025, esecutive ai sensi di legge, hanno inteso rinnovare la convenzione del **COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE DI CANEGRATE E SAN GIORGIO SU LEGNANO** scaduta il 31/12/2024 e innovare la disciplina in essa contenuta;

di conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione e funzioni trasferite

La presente convenzione, in continuità con la precedente, approvata dai rispettivi Consigli comunali ed in premessa richiamata, ha per oggetto la gestione associata delle seguenti funzioni di Polizia locale:

- a. Il servizio su tutto il territorio dei Comuni convenzionati delle forze di Polizia locale per la prevenzione e il controllo degli eventi per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e dei bisogni emergenti;

- b. il perseguimento dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche e comportamentali, della modulistica in uso, delle metodologie di intervento sul territorio dei Comuni convenzionati;
- c. il coordinamento e la collaborazione con le altre forze di Polizia operanti al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini.
- d. la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento delle attività di Polizia locale, delle dotazioni tecniche, strumentali e dei mezzi operativi.

In particolare, i Comuni sottoscrittori con la presente convenzione stabiliscono di utilizzare il Comando di Polizia locale in forma associata per svolgere i seguenti compiti:

- a) attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di Polizia locale, urbana, ambientale, nonché le funzioni demandata dalla legge n. 65/86 "*Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale*" e s.m.i. e dalle leggi e regolamenti regionali in materia;
- b) compiti di Polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 65/86;
- c) opera di soccorso nelle pubbliche calamità d'intesa con le Autorità competenti ed in collaborazione con la Protezione civile;
- d) servizi d'ordine e di vigilanza necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli Enti convenzionati, nonché in occasione di eventi e manifestazioni organizzate direttamente dai comuni ovvero da privati/associazioni preventivamente autorizzati dai comuni;
- e) Compiti di informazione, raccolta di notizie, accertamento, rilevazione ed altri compiti previsti da leggi e regolamenti richiesti dalle competenti Autorità, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - o attività di controllo sul rispetto delle norme a tutela dell'ambiente in relazione a inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo e la repressione e la prevenzione dei reati riguardanti le tematiche sopra citate;
 - o attività di controllo sul corretto smaltimento dei rifiuti, la protezione degli animali sia di affezione, selvatici o esotici e la repressione e la prevenzione dei reati riguardanti le tematiche sopra citate;
 - o manifestazioni pubbliche,
 - o fiere e mercati;
 - o accertamenti demografici;
 - o pareri tecnici per lavori stradali;
 - o ordinanze relative alla viabilità.

Le funzioni di cui alla presente convenzione sono trasferite da parte degli Enti firmatari del presente atto al **"COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE DI CANEGRATE E SAN GIORGIO SU LEGNANO"**.

Restano di competenza dei Sindaci per i rispettivi territori l'adozione delle ordinanze di cui agli artt. 50 comma 4 e 54 del D.L.Vo n. 267/2000 e s.m.i.

Art. 2 – Principi

L'organizzazione in forma associata del servizio di Polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) realizzare la gestione coordinata del servizio attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate per migliorare la qualità del servizio;
- b) garantire il presidio del territorio degli Enti convenzionati nell'esercizio dell'attività di vigilanza attraverso l'espletamento coordinato e comune dei servizi di Polizia locale di cui al precedente articolo, nei termini previsti dalla normativa vigente;

- c) la massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- d) il preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, l'anticipazione degli stessi;
- e) la razionalizzazione della spesa per la gestione dei servizi oggetto di convenzione, da perseguire anche attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento al fine di acquisire risorse volte al miglioramento e al potenziamento del servizio;
- f) l'armonizzazione delle procedure digitali e degli atti.

Art. 3 – Denominazione forma Associativa

La denominazione della forma associativa specifica è, anche ai fini della predisposizione della relativa modulistica, "COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE DI CANEGRATE E SAN GIORGIO SU LEGNANO"

Art. 4 – Comune capo convenzione

Il Comune di Canegrate è designato quale Ente capo convenzione.

A ciascun Ente aderente è demandato il compito di adottare gli atti deliberativi e regolamentari relativi alla gestione del Comando unico di Polizia locale,

Al Comune di Canegrate, nella sua qualità di capo convenzione, compete coordinare la gestione delle funzioni degli Enti partecipanti attraverso il Comandante della Polizia locale, nel rispetto degli indirizzi della conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 5.

Art. 5 – Conferenza dei Sindaci

Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata è così articolato:

- o i Sindaci dei Comuni convenzionati mantengono tutte le funzioni ad essi assegnate ciascuno nel territorio del proprio comune; al fine di garantire un'adeguata forma di consultazione provvedono attraverso la Conferenza dei Sindaci a dettare gli indirizzi ed a porre in essere gli opportuni controlli per l'attuazione della presente convenzione;
- o il Comandante del Comando Unico gestisce l'ufficio associato in termini di personale e di risorse, anche strumentali, perseguendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- o ogni Sindaco può delegare un Assessore o consigliere delegato a rappresentarlo;
- o è facoltà del Presidente – Sindaco del comune Capo fila – far intervenire alla Conferenza altri dipendenti comunali o professionisti esterni per illustrare gli argomenti all'ordine del giorno;
- o la convocazione deve essere fatta pervenire ai Comuni aderenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, entro ventiquattro ore, tramite posta elettronica.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta ogni semestre con i seguenti compiti:

- esercitare le funzioni di indirizzo previste dalla Legge;
- esaminare i progetti e le iniziative o loro varianti e, se ritenuti meritevoli, promuovere la loro approvazione da parte degli organi competenti degli Enti convenzionati;
- vigilare sull'espletamento dei servizi resi e verificare il raggiungimento degli obiettivi;
- proporre la nomina del Comandante del Comando Unico di Polizia locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano;
- proporre le modifiche della struttura organizzativa ed operativa del Comando, nonché condividere gli obiettivi assegnati con i rispettivi Piani ai fini della valutazione della performance;
- promuovere intese ed accordi atti a garantire il coordinamento della programmazione delle funzioni e dei servizi nell'ambito territoriale dei Comuni aderenti;

- valutare le eventuali istanze di partecipazione alla presente convenzione ai fini della successiva sottoposizione all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Comandante svolge anche le funzioni di segretario.

Art. 6 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale del servizio è individuato nei territori dei comuni convenzionati.

Ogni riferimento alla competenza territoriale che leggi nazionali /regionali fanno relativamente alle funzioni di Polizia locale è esteso al territorio dei Comuni convenzionati.

Art. 7 – Comandante del Comando unico

A norma dell'art 7 comma 2 della Legge Regionale Lombardia 1° aprile 2015 n. 6 viene nominato il Comandante del Comando unico di Polizia locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano, il quale soddisfa i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 11 della citata Legge regionale n. 6 del 01/04/2015 e che esercita le funzioni ad esso attribuite dalle norme vigenti in materia nonché dal regolamento di cui all'art.9 della presente convenzione.

Al Comandante è affidata la gestione e la realizzazione delle funzioni associate ed è il responsabile dell'impiego operativo e tecnico degli appartenenti al comando.

La nomina del Comandante è conferita con decreto dal Sindaco del Comune da cui dipende il soggetto individuato su proposta della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 5.

Competono al Comandante, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni aderenti alla presente convenzione, il trattamento economico e le eventuali indennità previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico del Comandante, comprensivo di eventuali indennità, è a carico del Comune dal quale il soggetto dipende e da questo vengono attribuiti e liquidati.

L'Ente che non sosterrà direttamente la spesa, si impegna a corrispondere al Comune indicato nel comma precedente, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di finanza pubblica con particolare riferimento a quelle in materia di personale – un rimborso a titolo di compartecipazione della spesa di personale.

Gli obiettivi di performance ad esso attribuiti saranno concertati dalla struttura di indirizzo di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Ogni Comune determinerà propri obiettivi di performance da sottoporre alla valutazione del rispettivo Organo di Valutazione. La valutazione complessiva del Comandante sarà la risultante della media delle valutazioni ottenute.

Le parti si impegnano alla valorizzazione economica della retribuzione del Comandante secondo la disciplina contrattuale tempo per tempo vigente al fine di tenere conto della maggior ampiezza delle funzioni e responsabilità attribuite dall'attuazione delle attività in applicazione della presente Convenzione.

Il Comandante può individuare un vice Comandante, dipendente del Comune di Canegrate ovvero dipendente del Comune di San Giorgio su Legnano.

Art. 8 – Personale

Il personale dei Comuni convenzionati per tutta la durata del servizio associato è funzionalmente dipendente dal Comandante, rimanendo nell'organico del Comune di appartenenza.

Il trattamento giuridico ed economico fondamentale dei singoli operatori (stipendio tabellare, indennità di comparto, retribuzione di posizione, ecc...) sarà disciplinato e assicurato dalle Amministrazioni di appartenenza secondo la contrattazione vigente.

Gli enti sottoscrittori si impegnano a promuovere l'uniformità del trattamento economico accessorio del personale della gestione associata. A tale scopo tutte le attività comportanti il riconoscimento di trattamento economico accessorio, con particolare riferimento agli istituti della turnazione, straordinario, progetti, indennità di servizio esterno, riconoscimento previdenza integrativa ex art. 208 del Codice della strada, dovranno essere proposte dalla Conferenza dei Sindaci ai fini della successiva contrattazione decentrata nell'Ente di appartenenza.

La gestione del servizio è svolta dagli operatori di Polizia locale dei comuni convenzionati i quali sono legittimati ad operare su tutto il territorio dei Comuni stessi secondo necessità ed autonomia senza vincoli di provenienza.

Per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse a quelle di polizia locale del Comando unico è altresì designato personale amministrativo. Tale personale opera nelle sedi dell'Ente di appartenenza.

Art. 9 – Regolamento

I comuni convenzionati si danno reciprocamente atto di aver approvato il testo del vigente Regolamento per il funzionamento del Comando unico di Polizia locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano, conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 8 comma 4 della citata legge regionale n. 6/2015.

I comuni convenzionati si impegnano a concordare preventivamente eventuali modifiche future.

Art. 10 – Sede

La sede del Comando Unico di Polizia locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano ha sede presso il Comune di Canegrate via Angelo Merati n. 20.

Tale luogo diviene sede ordinaria di lavoro per tutto il personale posto alle dipendenze del Comandante della Polizia locale.

Presso la sede municipale del Comune di San Giorgio su Legnano è altresì individuata una sede secondaria del Comando presso cui opera il personale amministrativo in servizio presso tale comando e funzionalmente dipendente dal Comune di San Giorgio su Legnano.

Al fine di garantire il rapporto con la cittadinanza e con le singole Amministrazioni associate l'organizzazione del servizio è improntata, tendenzialmente, al principio della salvaguardia degli Uffici territoriali già esistenti.

Nello specifico il Comune di San Giorgio su Legnano mette a disposizione uffici attrezzati da utilizzarsi per l'espletamento delle attività istituzionali.

Art. 11 – Orario di servizio

E' garantito il servizio continuativo, con presenze mattutine e pomeridiane, dal lunedì al sabato su tutto il territorio dei Comuni convenzionati.

Il Comandante del Comando Unico, in conformità alle norme del CNL e dei rispettivi CCDI, articolerà i turni e l'orario di servizio.

Il servizio di controllo del territorio convenzionato dovrà svolgersi prevalentemente con l'utilizzo di pattuglie auto o moto montate. Esso è articolato, di norma, su 2 turni e su 6 giorni settimanali dal lunedì al sabato.

Ogni turno di servizio dovrà prevedere quale dotazione minima e comunque secondo la disponibilità di personale:

- il presidio della Centrale operativa;
- 1 pattuglia di pronto intervento, composta da due operatori con controllo su tutto il territorio della convenzione.

La Centrale operativa è ubicata presso il Comando Polizia Locale di Canegrate, sede del Comando unico.

Il suo funzionamento è garantito mediante risorse umane messe a disposizione, in prevalenza, dal Comune capofila.

La Centrale operativa:

- gestisce la ricezione e lo smistamento di tutte le chiamate effettuate verso i numeri telefonici di servizio e - verso il numero unico del servizio convenzionato appena e se disponibile;
- coordina e presiede gli interventi del personale presente sul territorio mediante il collegamento radio;
- effettua assistenza e supporto a tutti gli agenti in servizio sul territorio sovracomunale;
- presiede alla visualizzazione, controllo, elaborazione ed estrapolazione, a soli fini giudiziari o per finalità istituzionali, delle immagini e dei dati derivanti dagli impianti di videosorveglianza e lettura targhe, dei Comuni convenzionati;
- si interfaccia con le altre Forze dell'Ordine e con tutti gli organismi di pronto intervento in caso di emergenza;
- presiede all'attività infortunistica ed ogni altro adempimento conseguente alla rilevazione di incidenti rilevati sul territorio sovracomunale;
- effettua tutte le attività ad essa delegate dal Comandante.

Gli Uffici amministrativi gestiscono:

- la procedura completa, ma separata per ogni singolo Comune, degli atti amministrativi conseguenti all'applicazione delle norme del Codice della Strada ed alle Leggi e Regolamenti rilevati sul territorio sovracomunale;
- l'operatività amministrativa e contabile del servizio convenzionato;
- nell'ottica dell'economia di scala, effettua la predisposizione degli atti di cui agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla gestione dei contratti, dei finanziamenti ottenibili ed ottenuti, ogni altra attività centralizzata;
- effettua tutte le attività ad essa delegate dal Comandante o dalla Conferenza dei Sindaci

Art. 12 – Ricezione degli atti

Ogni Amministrazione comunale assicura tramite proprio personale la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio ed il necessario collegamento con la sede del Comando Unico di Polizia locale avente sede a Canegrate.

L'attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza della Polizia locale continua, comunque, ad essere assicurata anche dall'Ufficio protocollo dei rispettivi comuni che provvedono ad inoltrarla al Comando Unico di Polizia locale.

Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di gestione associata sono formalizzati quali atti del Comando Unico di Polizia locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano, con la specificazione del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

I rapporti tra la Polizia Locale di Canegrate e gli Enti convenzionati devono essere improntati ai seguenti criteri:

- semplificare l'interazione tra l'amministrazione pubblica i cittadini, i professionisti e le imprese;
- ridurre i tempi di attesa da parte del cittadino;
- snellire le modalità operative interne agli uffici anche mediante l'utilizzo di personale in outsourcing per il disbrigo dei verbali CDS;
- eliminare i documenti cartacei in ingresso alla pubblica amministrazione attraverso la progressiva e totale digitalizzazione.

Al fine di semplificare la comunicazione pubblica verrà istituita - se e quando possibile - un'unica casella di posta elettronica con apposito dominio collegato alla Polizia Locale di Canegrate, in sostituzione delle singole caselle degli Enti convenzionati.

Possono inoltre essere istituite ulteriori modalità/strumenti di comunicazioni quali, a titolo esemplificato e non esaustivo, indirizzi mail di posta elettronica del Comando, app dedicate, residuali modalità di invio cartaceo e/o consegna atti brevi manu presso l'ufficio protocollazione del Comando.

La corrispondenza in entrata ed uscita del Comando, viene da esso contestualmente inoltrata per conoscenza al Protocollo Generale dei rispettivi Enti Convenzionati.

Art. 13 – Mezzi e strumenti operativi

Gli Enti convenzionati mettono a disposizione i veicoli, le apparecchiature e gli strumenti di loro proprietà per lo svolgimento delle attività istituzionali in forma associata, rimanendone in ogni caso esclusivi proprietari.

L'utilizzo di mezzi e strumenti dovrà avvenire secondo principi di equilibrio in base alla necessità operative.

Le spese di gestione e manutenzione dei singoli veicoli saranno a carico dei rispettivi Enti proprietari.

I veicoli restano ricoverati e custoditi – di norma – presso gli Enti proprietari, fermo restando che gli stessi possono essere in qualunque momento utilizzati da tutto il personale assegnato al Comando Unico di Polizia locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano per esigenze connesse allo svolgimento del servizio medesimo.

Art. 14 Rapporti finanziari

Ogni Ente provvede alla retribuzione del proprio personale.

Tutti gli emolumenti spettanti al Comandante del Comando Unico di Polizia locale saranno corrisposti, dal comune capo convenzione e saranno rimborsati dall'Ente convenzionato secondo quanto stabilito nel presente articolo.

I costi relativi al Comando Unico di Polizia Locale, costituiti dai costi per la retribuzione complessiva (oneri di legge compresi) del Comandante, ivi compresa la retribuzione di posizione e risultato, a questo attribuita dal Comune da cui lo stesso dipende, nella misura prevista dal CCNL vigente secondo il sistema di pesatura dell'Ente stesso, anche tenuto conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali dell'incarico per effetto della Convenzione, nonché dall'eventuale indennità di funzione assegnata al Vice Comandante, saranno ripartiti nella misura del 62% in capo al Comune di Canegrate e nella misura del 38% in capo al Comune di San Giorgio su Legnano.

A seguito dei rinnovi contrattuali nazionali le spese saranno ripartite secondo i medesimi criteri qui stabiliti.

Le richieste di rimborso avverranno secondo le seguenti modalità:

- il Comune di Canegrate, capo convenzione, provvederà alla trasmissione al Comune di San Giorgio su Legnano del rendiconto delle spese di cui sopra entro 30 giorni dalla fine di ogni mese ai fini della regolazione degli importi;
- il Comune debitore provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, al pagamento delle spese di competenza al Comune creditore.

Ai fini di ottimizzare la gestione economica derivante dal convenzionamento, gli Enti incentivano e promuovono l'adozione di piani di razionalizzazione della spesa ai sensi dell'articolo 16 commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, .98, convertito dalla Legge n. 111/11.

Art. 15 –Durata della convenzione

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale Lombardia n. 6/2015 la presente convenzione ha durata di anni 5 dalla data della sua sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 16 – Ausilio del Segretario

I Segretari comunali degli Enti convenzionati svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico – giuridica partecipando, se richiesto, alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 17 – Ammissione nuovi Enti

La richiesta di ammissione alla presente convenzione di Polizia locale da parte di altri Enti deve essere inoltrata al comune capofila – Canegrate – che curerà l'inoltro agli altri appartenenti.

La Conferenza dei Sindaci avrà il compito di valutare la richiesta presentata.

Art. 18 – Recesso

Ogni Ente aderente ha facoltà di recesso dalla presente convenzione garantendo un termine di preavviso di almeno mesi 6 (sei).

L'Ente recedente rimane comunque obbligato per gli impegni precedentemente assunti sino alla conclusione del rapporto convenzionale così come precisato ed in modo permanente per le obbligazioni assunte con finanziamenti straordinari.

La Conferenza dei Sindaci avrà il compito di definire i rapporti in essere, fatto salvo quanto disposto da Leggi e regolamenti in vigore.

Eventuali spese in conto capitale sostenute per l'acquisto di beni in forma aggregata saranno poste in vendita ed il ricavato verrà suddiviso in base alle quote di acquisto. Resta salvo il diritto di ciascun Comune di esercitare, prima della vendita, il diritto di prelazione all'acquisto del singolo bene.

Art. 19 – Proventi delle sanzioni

I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni di leggi e regolamenti di competenza della Polizia locale restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono state accertate le violazioni, nel rispetto della normativa vigente nonché della gestione contabile di ciascun Ente,

Art. 20– Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica quanto disciplinato dal Regolamento Ue 2016/679 – GDPR _ General Date Protection Regulation

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 21 – Responsabilità civile degli Enti

Per i danni causati a terzi durante l'attività, comunque, riconducibile alla presente convenzione, risponde l'Ente di appartenenza dell'operatore che ha causato il danno. Se il danno è causato dal concorso di operatori appartenenti ad Enti diversi, ciascun Ente risponde per la parte di danno ascrivibile al proprio operatore o ai propri operatori.

Alla tutela in giudizio si applicano le norme contrattuali vigenti e le norme interne dei singoli Enti.

Art. 22 – Responsabilità disciplinare

Gli appartenenti al Comando Unico di Polizia locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano sono soggetti alle norme disciplinari previste dalla Legge e dai vigenti CCNL.

Gli appartenenti al Comando Unico sono tenuti al rispetto gerarchico.

Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 55-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 sono irrogate dal Comandante nei confronti di tutto il personale ad esso assegnato.

Il Comandante segnala le violazioni diverse da quelle di cui al comma precedente entro i termini di cui all'art. 55-bis comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 all'Ufficio competente dell'Ente titolare del rapporto di lavoro del dipendente che ha commesso la violazione.

Art. 23 – Comunicazioni

Ai sensi della Legge n. 65/1986 "*Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale*" copia della presente convenzione dovrà essere inviata alla Prefettura – UTG di Milano.

Art. 24 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le Parti fanno esplicito riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia.